

AS917 – LEGGE PROVINCIA DI BOLZANO N. 4/2012- COOPERATIVE DI GARANZIA FIDI E ACCESSO AL CREDITO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Roma, 24 febbraio 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali
Servizio politiche infrastrutturali

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesta Amministrazione in merito alla Legge Provinciale Bolzano 19 gennaio 2012, n. 4, in materia di *Cooperative di garanzia fidi e accesso al credito delle piccole e medie imprese* l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità) nella sua riunione del 22 febbraio 2012 ha inteso formulare, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90 le seguenti osservazioni.

L'Autorità osserva, in primo luogo, che la disciplina contenuta nella Legge in esame risulta, nel complesso, salvo per quanto si dirà, priva di elementi idonei a creare restrizioni concorrenziali e in linea con i principi già segnalati dall'Autorità nella segnalazione AS 732¹.

L'Autorità ha, tuttavia, riscontrato che l'articolo 2, lett. d) della L.P. Bolzano 4/2012 contiene dei vincoli di accesso basati sulla presenza, nel collegio sindacale e in quello dei probiviri, di un rappresentante nominati dall'Amministrazione provinciale.

Sul punto l'Autorità ha già evidenziato, nella segnalazione AS 732, le restrizioni concorrenziali derivanti dall'inserimento di vincoli di *governance* quali condizioni per l'assegnazione dei contributi ai confidi. In particolare, in quell'occasione, è stato chiarito che «*con riguardo ai vincoli legati alla composizione dei Confidi, gli stessi si riferiscono, come si è segnalato, alla composizione degli organi di governance (nomina di rappresentanti dell'ente negli organi sociali dei confidi) [...]. Anche questi vincoli appaiono non giustificati dall'esigenza di destinazione dei fondi al territorio di riferimento incidendo, invece, sulla struttura di governance dei Confidi con l'effetto di determinare ostacoli sia all'ingresso di nuovi analoghi operatori sia al confronto competitivo tra gli stessi*».

In quest'ottica quanto previsto dall'articolo 2, lett. d) della L.P. Bolzano 4/2012 potrebbe limitare l'ingresso di nuovi operatori nel mercato frenando lo sviluppo dello stesso. Si evidenzia, infatti, che i vincoli di *governance* costituiscono un'ingiustificata barriera all'ingresso che non trova ragion d'essere né sulla base della necessità di finalizzare i contributi alle imprese della Provincia, né con esigenze di controllo del funzionamento dei confidi. Queste ultime, in particolare, possono adeguatamente essere soddisfatte attraverso il requisito richiesto all'articolo 2, lett. e) ossia «*disporre di sistemi informativi adeguati all'operatività svolta e idonei all'assolvimento degli obblighi di rendicontazione stabiliti dalla Giunta provinciale*», ovvero attraverso l'individuazione di strumenti di controllo e vigilanza esterni che risultino maggiormente proporzionati al raggiungimento degli obiettivi di verifica della destinazione delle eventuali risorse pubbliche che fossero intermedie dai confidi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

¹ [Cfr. Segnalazione AS 732 del 14 luglio 2010, *Criteri di affidamento dei contributi per i fondi di garanzia fidi*, in boll. 28/2010.]